

N. R.G. 201/2020



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte d'Appello di Brescia, Sezione prima civile, composta da:

dott. Donato Pianta	Presidente
dott. Giuseppe Magnoli	Consigliere
dott. Marco Benatti	Consigliere Relatore

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

nella causa civile n. 201/2020 R.G. **posta in decisione all'udienza collegiale del 20/04/2022, promossa**

da

patrocinio dell'avv.

elettivamente domiciliato in VIA T.

) presso il difensore

APPELLANTI

contro

Sent. N.

Cron. N.

Rep. N.

R. Gen. N. 201/2020

Camp. Civ. N.

OGGETTO:

Bancari (deposito bancario, cassetta di sicurezza, apertura di credito bancario)

INTESA SAN PAOLO SPA già UBI BANCA S.P.A., GIÀ BANCO DI
BRESCIA S.P.A. (C.F. 03053920165), con il patrocinio dell'avv.

e dell'avv. C.)

elettivamente domiciliata in

A presso il difensore avv. T

APPELLATA

In punto: appello a sentenza del Tribunale di Bergamo n. 116/2020 del
21/01/2020.

CONCLUSIONI

Degli appellanti

IN VIA PRINCIPALE

1. accertare e dichiarare la nullità e/o inefficacia, per violazione degli artt.
1284, 1346, 2697 e 1418 c.c., delle condizioni generali del contratto di
apertura di credito e in ogni caso delle obbligazioni di cui al conto
corrente impugnato relative alla determinazione degli interessi debitori
con riferimento alle condizioni usualmente praticate dalle Aziende di
credito sulla piazza e, per l'effetto, dichiarare l'inefficacia degli addebiti in
conto corrente per interessi ultralegali applicati nel corso dell'intero
rapporto e l'applicazione in via dispositiva, ai sensi dell'art. 1284, comma
3, c.c., degli interessi al saggio legale tempo per tempo vigente;

2. accertare e dichiarare la violazione da parte della Banca convenuta delle regole di correttezza e buona fede nella esecuzione del complesso rapporto di conto corrente intercorso con il ricorrente, con ogni conseguenza sulla ripetibilità dell'indebito percepito;
3. accertare e dichiarare la nullità e/o inefficacia ed illegittimità, per violazione degli artt. 1283, 2697 e 1418 c.c., delle condizioni generali dei contratti impugnati relativa alla capitalizzazione trimestrale di interessi, competenze, spese ed oneri applicata nel corso dell'intero rapporto e, in ogni caso, dichiarare l'inefficacia di ogni e qualsivoglia capitalizzazione di interessi sul rapporto in esame;
4. accertare e dichiarare la nullità ed inefficacia, per violazione degli artt. 1325 e 1418, degli addebiti in conto corrente per non convenute commissioni sul massimo scoperto trimestrale, comunque prive di causa negoziale;
5. accertare e dichiarare la nullità ed inefficacia, per violazione degli artt. 1284, 1346, 2697 e 1418 c.c., degli addebiti di interessi ultralegali applicati nel corso dell'intero rapporto sulla differenza in giorni-Banca tra la data di effettuazione delle singole operazioni e la data della rispettiva valuta; nonché per mancanza di valida giustificazione causale;
6. accertare e dichiarare, per effetto della declaratoria di parziale nullità/inefficacia dei contratti impugnati, previa rettifica del saldo

contabile, l'esatto dare - avere tra le parti dei rapporti sulla base della riclassificazione contabile dei medesimi in regime di saggio legale, senza capitalizzazioni, con eliminazione di non convenute commissioni di massimo scoperto e di interessi computati sulla differenza in giorni Banca tra la data di effettuazione delle singole operazioni e la data della rispettiva valuta;

7. determinare il Tasso Effettivo Globale (T.E.G.) dell'indicato rapporto bancario;

8. accertare e dichiarare, previo accertamento del Tasso Effettivo Globale, la nullità e l'inefficacia di ogni e qualsivoglia pretesa della convenuta Banca per interessi, spese, commissioni, e competenze per contrarietà al disposto di cui alla legge 7 marzo 1996 n. 108, perché eccedente il c.d. tasso soglia nel periodo trimestrale di riferimento, con l'effetto, ai sensi degli artt. 1339 e 1419 c.c., della applicazione del tasso legale senza capitalizzazione;

9. per l'effetto delle suddette violazioni, condannare Banco di Brescia S.p.A., previa rettifica del saldo contabile, alla restituzione della somme illegittimamente addebitate e/o riscosse, oltre agli interessi legali creditori e rivalutazione monetaria, in favore dell'istante, prudentemente quantificate in Euro 29.945,47, oltre spese di CTP, salva la maggior o minor somma accertata in corso di causa, oltre gli interessi legali a far data

dalla costituzione in mora;

10. stante la mancata partecipazione al procedimento di mediazione senza addurre alcun valido motivo, condannare Banco di Brescia S.p.A. al risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c.;

11. qualora sia stata effettuata, da parte della Banca convenuta in danno dell'istante, segnalazione alla Centrale Rischi, accertare e dichiarare, per effetto della rettifica del saldo l'illegittima segnalazione in Centrale Rischi, con riserva di agire in separato giudizio per il risarcimento dei danni patrimoniali in via di quantificazione, e per l'effetto ordinare la cancellazione con efficacia retroattiva e condannare la Banca convenuta al risarcimento del danno non patrimoniale da quantificarsi in via equitativa;

12. condannare la Banca convenuta al risarcimento dei danni patiti da parte attrice, in relazione agli artt. 1337, 1338, 1366, 1376 c.c., da determinarsi in via equitativa.

IN VIA ISTRUTTORIA

- Qualora se ne ravvisasse l'opportunità, a seguito dell'eventuale presa di posizione avversaria, con riserva di ulteriormente formulare istanze istruttorie, si chiede sin d'ora disporsi perizia contabile (C.T.U.) avente per oggetto i seguenti quesiti:

"con riferimento ai rapporti di apertura di credito indicati in premesse;

a) CALCOLARE la durata solare dell'intera apertura di credito tra le parti

in causa;

b) CALCOLARE la scopertura media in linea capitale;

c) CALCOLARE l'ammontare delle competenze complessivamente addebitate nel corso dell'intero rapporto;

d) CALCOLARE il tasso di interesse effettivo globale medio annuo con riferimento ai periodi trimestrali di rilevazione del c.d. tasso soglia secondo i criteri dettati esclusivamente dalla Legge 108/1996 ed art 644 c.p.;

e) DETERMINARE l'effettivo dare - avere sino alla data di esecuzione della CTU, aggiungendo al capitale effettivamente erogato nel tempo dalla Banca gli interessi al tasso legale, senza capitalizzazioni, con eliminazione delle CMS trimestrali non convenute, computando le valute delle singole operazioni dal giorno in cui la Banca ha acquisito o perduto la disponibilità dei relativi importi, oppure in difetto con la valuta del giorno dell'operazione effettuata dall'utente; il tutto con rivalutazione monetaria; nominando fin da ora come proprio CTP il Dott. _____ con studio il Lanciano (CH).”

IN OGNI CASO

Condannare la Banca convenuta:

in relazione agli artt. 1337, 1338, 1366 e 1376 c.c., nonché per effetto della rettifica del saldo contabile di cui in narrativa, al risarcimento dei

– In ogni caso: con vittoria del compenso professionale e delle spese di lite con riferimento ad entrambi i gradi del giudizio.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza n. 116/2020 del 21/01/2020 il tribunale di Bergamo, in composizione monocratica, ha respinto le domande¹ di ripetizione d'indebito ex art. 2033 cc formulate da in relazione al conto corrente n. 30/32 acceso presso il Banco di Brescia spa e di cui erano stati titolari.

Il primo giudice ha, in particolare, ritenuto non provate le eccezioni relative alla nullità della pattuizione d'interessi ultralegali e anatocistici atteso che gli attori non avevano prodotto il contratto di conto corrente, nonché ha respinto quelle relative all'usura atteso che la prospettazione degli attori medesimi, al fine di provare la pattuizione usuraria, computava la commissione di massimo scoperto (c.d. CMS) semplicemente sommandola agli interessi, ciò che non è consentito dalle norme e, in particolare, dall'art. 2 bis dl 185/2008 e ss. mod, secondo l'interpretazione della giurisprudenza della Suprema Corte (SSUU n. 16303/2018).

Il primo giudice ha altresì respinto le eccezioni in merito alla nullità della stessa CMS per mancanza di causa ritenendo che la stessa fosse

¹ Il procedimento di I grado era iniziato con procedimento sommario poi convertito dal giudice istruttore ai sensi dell'art. 702 ter co. III cpc.

correttamente pattuita, come indicato nella comunicazione relativa alla concessione del fido, da cui il giudice ha desunto che il contratto indicasse correttamente la percentuale (0.75%) e la base di calcolo.

Con atto di citazione notificato il 20/2/2020 gli attori hanno proposto appello chiedendo che, in riforma della sentenza impugnata, fossero accolte tutte le domande proposte in primo grado.

Si è costituita Ubi Banca spa contestando le affermazioni avversarie e chiedendo la conferma della sentenza appellata.

Nelle more del procedimento si è costituita Intesa San Paolo spa quale incorporante dell'appellata.

Con ordinanza 23/9/2020 la Corte ha respinto l'istanza ex art. 283 cpc di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata.

Rinviata la causa per la precisazione delle conclusioni, queste sono state precisate all'udienza del 20/04/2022 e la Corte ha trattenuto la causa in decisione, assegnando alle parti i termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo gli appellanti censurano d'insufficienza la motivazione della sentenza di primo grado. Evidenziano in particolare come il giudice avrebbe ignorato alcune tra le domande e dedicato poche

righe quanto alla reiezione di altre, con particolare riferimento alla censura inerente agli interessi anatocistici.

Il motivo è inammissibile.

Il richiamo alle domande sulle quali il giudice non avrebbe provveduto è del tutto generico, impedendo di accertare se le stesse, com'è verosimile, siano assorbite dalle decisioni adottate e giustificate. La sufficienza della motivazione non va poi valutata alla stregua del numero di parole impiegate ma dell'idoneità delle stesse a giustificare la decisione. Il riferimento del giudice alla prassi, invalsa dopo il 2000 di applicare la capitalizzazione paritetica tra interessi attivi e passivi come previsto dalla delibera CICR 9/2/2000, appare solo *ad adiuvandum* alla motivazione in ordine all'insufficienza probatoria conseguente alla mancata produzione del contratto di conto corrente di cui *infra*.

Con il **secondo motivo** lamentano che il giudice abbia ritenuto che gli attori non avessero adempiuto al loro onere probatorio omettendo di produrre il contratto di conto corrente sulla base del quale fondavano le loro eccezioni. Tale decisione non terrebbe conto dello squilibrio contrattuale sussistente nel rapporto banca-cliente. Sostengono che, in ossequio al principio di vicinanza della prova, sarebbe invece onere di controparte produrre il contratto trattandosi di circostanza che ricade nella sfera d'azione della banca medesima. Evidenziano come la stessa

Suprema Corte abbia insegnato (Cass. 31187/18) come il consulente tecnico possa integrare la prova carente anche con una consulenza tecnica d'ufficio, negata invece dal primo giudice.

Sostengono inoltre che il contratto non è nella disponibilità dei correntisti e che i tentativi stragiudiziali d'ottenerne il possesso non hanno avuto successo, dovendo invece ritenersi che la banca, ai sensi dell'art. 119 TUB, abbia l'"*onere di conservare, e consegnare a richiesta del correntista, i contratti di apertura di credito, del conto corrente e successive modifiche e integrazioni*".

Il motivo è infondato.

Sotto il primo profilo va osservato come il tribunale abbia applicato il costante orientamento giurisprudenziale² in tema d'onere probatorio secondo cui il cliente che agisca per ottenere la restituzione delle somme indebitamente versate in presenza di clausole nulle, ha l'onere di provare l'inesistenza della causa giustificativa dei pagamenti effettuati mediante la produzione del contratto che contiene siffatte clausole, senza poter invocare il principio di vicinanza della prova al fine di spostare detto onere in capo alla banca, tenuto conto che tale principio non trova applicazione quando ciascuna delle parti, almeno di regola, acquisisce la disponibilità del documento al momento della sua sottoscrizione.

² Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 33009 del 13/12/2019 (Rv. 656511 - 01)

La giurisprudenza³ richiamata dagli appellanti non è pertinente, in quanto si riferisce all'ipotesi in cui dalla documentazione siano mancanti alcuni estratti conto e non riguarda la produzione del contratto. Gli stessi giudici di legittimità⁴ hanno valutato che la CTU, anche quando sia percipiente, ossia disposta per l'acquisizione di dati la cui valutazione sia rimessa all'ausiliario, non consenta al consulente d'avvalersi, per la formazione del suo parere, di documenti non prodotti dalle parti nei tempi e modi permessi dalla scansione processuale, pena l'inutilizzabilità delle conclusioni del consulente fondate sui detti documenti in violazione delle regole di riparto dell'onere probatorio.

Nel caso specifico deve poi evidenziarsi come gli attori - che nella fase di I grado avevano depositato un fascicolo cartaceo contenente, tra l'altro, gli estratti conto e la consulenza di parte⁵ - non li hanno ridepositati neppure in via telematica. Unitamente all'atto d'appello è stato infatti depositato telematicamente un *file* compresso (.zip) denominato "fascicolo di I grado al 17 02 2020" ma lo stesso contiene in realtà il fascicolo di controparte . Ne deriva che, anche ove fosse presente il contratto di conto corrente, non vi sarebbero i documenti sui quali effettuare la consulenza.

Va inoltre rimarcato come gli appellanti non abbiano mai negato di avere

³ Sez. I n. 31187/2018

⁴ Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 27776 del 30/10/2019 (Rv. 655818 - 01)

⁵ Come si desume dalla copia cartacea della citazione che li indica in calce

sottoscritto il contratto di conto corrente, essendo peraltro la stessa pretesa di ottenerne copia ex art. 119 del d.lgs. 385/93 e ss. mod (c.d. TUB) logicamente in contrasto con la deduzione, qui comunque non proposta, di un contratto in forma meramente orale e pertanto nullo ex art. 117 TUB⁶.

Ne deriva che gli stessi sono onerati della sua produzione in giudizio⁷.

Infondato è altresì il tentativo di configurare in capo alla banca un generico obbligo ex art. 119 TUB di fornire documentazione contrattuale dopo la fase iniziale del rapporto (co. I). Il IV comma della disposizione limita tale obbligo alle sole “singole operazioni” relative agli ultimi dieci anni.

È peraltro pacifico che il contratto in questione fu stipulato prima del decennio antecedente la domanda (30/12/2005⁸) con la conseguenza che, anche ove lo si ritenesse sussumibile nel concetto di “singole operazioni”, il relativo obbligo di consegna sarebbe al di fuori dell’ambito temporale della disposizione.

Con il **terzo motivo**, rubricato “interessi ultralegali” ma in realtà riguardante l’eccezione d’usura, gli appellanti lamentano che

⁶ Ove stipulato dopo l’entrata in vigore della legge 154/92

⁷ Vv. Ordinanza di Cassazione, VI sez. n. 6480 del 9 Marzo 2021: sostiene il principio secondo cui il correntista che agisca in giudizio ha l’onere di provare l’inesistenza della causa giustificativa dei pagamenti effettuati, mediante la produzione del contratto opera nel caso in cui sia pacifica la conclusione per iscritto del contratto. Vv. anche questa Corte d’Appello, Sez. I civ, Sent., 14.02.2022, n. 226

⁸ Vv. estratti conto doc. 5 prodotti dall’appellata per gli anni 2003-2005. Il ricorso ex art. 702bis è datato 30/10/15 ma dallo storico risulta che fu depositato il 30/12/2015

l'insegnamento giurisprudenziale intervenuto nel corso del giudizio di primo grado avrebbe dovuto indurre il giudice a disporre una consulenza tecnica per accertare l'eventuale superamento delle soglie usurarie sulla base dell'insegnamento medesimo.

Il motivo è infondato.

Va infatti applicata la costante giurisprudenza⁹ della Suprema Corte sulla base della quale, in tale materia, l'onere della prova si atteggia nel senso che il debitore è tenuto a dedurre il tipo contrattuale, la clausola negoziale usuraria e l'interesse applicato in concreto, l'eventuale qualità di consumatore, la misura del T.e.g.m. nel periodo considerato e gli altri elementi contenuti nel decreto ministeriale di riferimento, mentre la controparte dovrà allegare e provare i fatti modificativi o estintivi dell'altrui diritto.

Nel caso specifico gli appellanti, come si è detto, non hanno ridepositato, né in telematico né in cartaceo, gli estratti conto e la consulenza di parte che avevano depositato in primo grado. Ad ogni buon conto, dallo stesso tenore dei riferimenti ad essa operati nell'atto introduttivo del giudizio di primo grado così come di quelli del primo giudice nella pronuncia gravata, emerge come, secondo gli attori oggi appellanti, il superamento del tasso

⁹ Vv da ultimo Sez. U - , Sentenza n. 19597 del 18/09/2020 (Rv. 658833 - 03) in tema d'interesse moratorio

soglia emergeva dalla sommatoria del tasso d'interesse applicato e della percentuale di CMS, raffrontato con il c.d. tasso soglia di cui ai DDMM di rilevazione della soglia usuraria (nei quali tale tasso soglia era calcolato senza tenere conto della CMS). La censura quindi oltre a essere generica, facendo riferimento a una valutazione tecnica non riprodotta in questa fase, ammette di avere proceduto alla rilevazione dell'usura sulla base del metodo che la richiamata pronuncia a SSUU¹⁰ ha ritenuto inidoneo, richiedendo invece una rilevazione separata dei due valori al fine di verificare il superamento della soglia specifica di ciascuno di essi ed eventualmente compensando il debordo dell'uno sull'altro.

Non avendo gli appellanti addotto alcun concreto elemento per ritenere che l'effettuazione del calcolo secondo tale insegnamento avrebbe condotto al superamento del limite usurario, non è necessario disporre alcuna CTU, che sarebbe del tutto esplorativa, andando invece respinta la censura in oggetto.

Con il **quarto motivo** d'appello lamentano che il primo giudice abbia ritenuto valida la pattuizione della CMS sulla base della comunicazione di concessione fido doc. 3 del 25/7/2007. Censurano inoltre che il giudice abbia respinto la censura di nullità della relativa pattuizione per mancanza di causa.

¹⁰ Sez. U - , Sentenza n. 16303 del 20/06/2018 (Rv. 649294 - 02)

Il motivo è infondato.

Alla base della sentenza impugnata vi è la statuizione, da questa corte condivisa come si è detto, che fosse onere degli attori produrre il contratto contenente le pattuizioni che si assumono illegittime. In assenza di ciò il primo giudice ha, di nuovo condivisibilmente, ritenuto *ad abundantiam* la correttezza della pattuizione della CMS sulla base di una comunicazione (doc. 3 appellata) con la quale i correntisti, che l'hanno sottoscritta, prendono atto delle condizioni contrattuali descritte come riportato nella pronuncia appellata e che apparivano del tutto legittime sulla base della normativa all'epoca vigente e determinate quanto all'oggetto.

Del tutto generico, oltre che inammissibile alla luce della mancata produzione documentale in questa fase, è poi il riferimento alla presunta nullità per mancanza di causa tenuto conto della stessa legislazione successiva che ha non solo riconosciuto la validità della commissione di massimo scoperto ma la ha regolamentata.

Non può comunque essere accolta la tesi secondo cui l'applicazione di tale commissione in epoca precedente la sua regolamentazione sarebbe di per sé vietata, trattandosi di corrispettivo per l'utilizzo del finanziamento, nel caso specifico regolarmente pattuito con clausole determinate¹¹, che la legge 2/89 ha disciplinato *ex novo* ma sulla scorta della situazione di fatto

¹¹ Sez. 1, Sentenza n. 12965 del 22/06/2016 (Rv. 640110 - 01)

preesistente.

Va quindi confermata la decisione ove, tra l'altro, ha respinto la tesi dell'illegittimità della CMS per mancanza di causa.

Con il **quinto motivo** gli appellanti censurano che sul conto corrente siano stati applicati interessi anatocistici. Non sarebbe sufficiente il richiamo al fatto che nel periodo successivo al 2003 fosse legittima la pattuizione di interessi anatocistici purché la capitalizzazione fosse paritetica tra interessi passivi e attivi.

Il motivo è una sostanziale riproposizione del primo e secondo motivo ed è pertanto infondato.

La mancata produzione del contratto di conto corrente da parte degli attori impedisce infatti di accertare quali furono le pattuizioni intercorse e quindi verificare la legittimità di quanto specificamente applicato da parte dell'istituto di credito.

Con il **sesto motivo** lamentano che il giudice non abbia concesso la richiesta CTU, peraltro ammessa in una prima fase e poi revocata prima dell'effettivo conferimento dell'incarico. Sotto ulteriore profilo censurano l'eccessività delle spese addossate agli attori soccombenti in primo grado.

Anche questo motivo è infondato sotto entrambi i profili.

L'ammissione della CTU a fini d'accertamento dell'usura, come indicato

nella richiamata sentenza Cass. 12965/16, si rende necessaria ove la parte abbia adempiuto al suo onere probatorio come delineato *supra*. Nel caso specifico il richiesto CTU non avrebbe peraltro né il contratto e neppure gli estratti conto sui quali effettuare la sua valutazione, fatta eccezione per quelli depositati dalla stessa appellata (doc. 5) comunque riferiti a un periodo (2003-2005) antecedente il decennio dalla domanda, atteso che banca ha tempestivamente¹² eccepito la prescrizione del diritto alla ripetizione di rimesse anteriori eventualmente corrispondenti ad addebiti illegittimi.

Parimenti infondata è la censura sull'entità delle spese atteso che il giudice ha applicato tariffe inferiori ai valori medi per lo scaglione ex DM 55/2014 e ss. mod. tra gli € 26.001,00 e gli € 52.000,00, a fronte di una domanda di € 29.945,47 e tenuto conto della necessità di liquidare anche un compenso per fase istruttoria, attesa la redazione di memorie ex art. 183/6 cpc.

La sentenza gravata va pertanto confermata e gli appellanti vanno condannati alla rifusione delle spese del grado che, ai sensi del predetto DM, si liquidano come segue:

Competenza: Corte d' Appello

¹² Vv. pag. 2 della comparsa di risposta in I grado, depositata il 30 maggio 2016 e quindi oltre dieci giorni prima dell'udienza 9/6/2016 trattandosi inizialmente di procedimento sommario.

Valore della Causa: Da € 26.001 a € 52.000

Fase di studio della controversia, valore medio:	€ 875,00
Fase introduttiva del giudizio, valore medio:	€ 740,00
Fase decisionale, valore medio:	€ 1.620,00
Compenso tabellare (valori medi)	€ 3.235,00

La palese infondatezza delle argomentazioni proposte unitamente alla mancata produzione della documentazione necessaria fa ritenere che l'impugnazione sia stata proposta, se non con malafede, quantomeno con colpa grave, ciò che integra la fattispecie prevista dall'art. 96/3 cpc e conduce alla condanna degli appellanti a un'ulteriore somma che viene liquidata in misura pari ai compensi suindicati.

Ricorrono inoltre i presupposti per l'applicazione dell'art. 13 comma 1.*quater* del DPR 115/2002 nei confronti degli appellanti.

P.Q.M.

La Corte d'Appello di Brescia – Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da _____
_____ avverso la sentenza del tribunale di Bergamo n. 116 del 21/1/2020, nel contraddittorio con Intesa San Paolo spa (già Ubi Banca spa e già Banco di Brescia spa), così provvede:

1) respinge l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;

2) condanna _____ : in solido tra

loro alla rifusione, a favore di Intesa San Paolo spa, delle spese del grado

che liquida in € 3.235,00 per compensi oltre spese generali 15% e

accessori di legge, nonché di una somma ex art. 96/3 cpc che liquida in €

3.235,00;

4) dà atto che ricorrono i presupposti per l'applicazione dell'art. 13

comma 1 quater del DPR 115/2002 nei confronti degli appellanti.

Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del 19 ottobre 2022

IL CONSIGLIERE ESTENSORE

dott. Marco Benatti

IL PRESIDENTE

dott. Donato Pianta